

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2993

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata L'ABBATE

Concessione di agevolazioni previdenziali per la maternità e per la prestazione di assistenza continuativa a familiari con disabilità

Presentata il 29 giugno 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il sistema previdenziale italiano continua a penalizzare coloro che, nel corso della propria vita lavorativa, hanno dedicato tempo ed energie alla cura dei familiari. In particolare, le lavoratrici madri subiscono gli effetti delle interruzioni o delle riduzioni dell'attività lavorativa conseguenti alla nascita o all'adozione dei figli, con inevitabili ripercussioni sulla carriera professionale, sulla retribuzione e, di conseguenza, sul futuro trattamento pensionistico.

Analoga situazione riguarda i *caregiver* familiari, ossia le persone che prestano in modo continuativo assistenza a un familiare con disabilità che necessita di sostegno intensivo o non autosufficiente. Si tratta di un'attività di elevato valore sociale che, pur comportando spesso sacrifici personali e professionali, non trova ancora un adeguato riconoscimento sotto il profilo previdenziale.

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di colmare tale divario, introducendo specifiche misure di valorizzazione del lavoro di cura attraverso il riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

Per quanto riguarda le lavoratrici madri, si propone il riconoscimento di un anno di contribuzione figurativa per ciascun figlio nato o adottato, fino a un massimo di tre anni. Tale beneficio si aggiunge ai periodi di contribuzione figurativa già previsti dalla normativa vigente per i congedi di maternità e parentali, senza sostituirli.

Per i *caregiver* familiari si propone invece il riconoscimento di un anno di contribuzione figurativa ogni cinque anni di assistenza prestata a un familiare con necessità di sostegno intensivo, fino a un massimo di quattro anni.

La presente proposta di legge risponde altresì all'esigenza di affrontare una delle

principali criticità che interessano il nostro Paese: il progressivo calo della natalità. Da diversi anni l'Italia registra una costante diminuzione delle nascite e un progressivo invecchiamento della popolazione, che incidono sulla sostenibilità economica e sociale del Paese.

La scelta di avere figli continua infatti a rappresentare, soprattutto per molte donne, un elemento di forte penalizzazione in ambito lavorativo. Le interruzioni della carriera, il ricorso al lavoro a tempo parziale, la minore progressione professionale e retributiva e la difficoltà di conciliare lavoro e famiglia determinano, nel lungo periodo, trattamenti pensionistici significativamente inferiori rispetto a quelli degli uomini.

A ciò si aggiunge il peso del lavoro di cura svolto all'interno della famiglia, che continua a gravare prevalentemente sulle

donne. Numerosi studi evidenziano come il tempo dedicato alle attività di assistenza familiare e domestica sia ancora fortemente sbilanciato sotto il profilo di genere, con effetti diretti sulla continuità lavorativa e sulla maturazione della posizione previdenziale delle donne.

La presente proposta di legge intende quindi riconoscere il valore sociale della maternità e dell'assistenza familiare, attribuendo rilevanza previdenziale ai periodi dedicati alla cura delle persone più fragili.

Si tratta di un intervento circoscritto ma significativo, volto a rafforzare la tutela delle famiglie, a promuovere la natalità, a valorizzare il ruolo dei *caregiver* familiari e a contribuire alla riduzione delle disuguaglianze che ancora caratterizzano il sistema previdenziale italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge riconosce il valore sociale della maternità e dell'assistenza continuativa prestata a familiari con disabilità, introducendo misure dirette a valorizzare, ai fini previdenziali, l'attività svolta dalle lavoratrici madri, anche adottive, e dai *carer* familiari, mediante il riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa.

2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a promuovere la natalità, a sostenere le famiglie e a riconoscere il valore sociale dell'attività di assistenza prestata a soggetti non autosufficienti.

Art. 2.

(Concessione di contributi figurativi per la maternità)

1. Ai fini dei trattamenti pensionistici delle iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto un periodo di contribuzione figurativa pari a un anno per ciascun figlio nato o adottato, fino a un massimo di tre anni.

2. I periodi di contribuzione figurativa di cui al comma 1 si aggiungono ai periodi di contribuzione figurativa previsti dalla normativa vigente in materia di maternità e paternità e sono utili ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico.

3. I benefici di cui al presente articolo si sommano ai contributi maturati indipendentemente dalla collocazione temporale della nascita o dell'adozione del figlio. Ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico, a ciascun anno di contribuzione figurativa è attribuito un valore pari al

montante contributivo medio dell'ultimo anno di contribuzione precedente alla decorrenza della pensione.

4. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di lavoro al momento della nascita o dell'adozione del figlio e anche in assenza di anzianità contributiva.

Art. 3.

(Concessione di contributi figurativi per i caregiver familiari)

1. Ai fini dei trattamenti pensionistici degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto un periodo di contribuzione figurativa pari a un anno ogni cinque anni di assistenza continuativa prestata a un familiare con disabilità che necessita di sostegno intensivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fino a un massimo di quattro anni.

2. I periodi di contribuzione figurativa di cui al comma 1 sono utili ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico.

3. I benefici di cui al presente articolo si sommano ai contributi maturati indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi di assistenza. Ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico, a ciascun anno di contribuzione figurativa è attribuito un valore pari al montante contributivo medio dell'ultimo anno di contribuzione precedente alla decorrenza della pensione.

4. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di lavoro durante il periodo di assistenza e anche in assenza di anzianità contributiva.

